

# TOMIOLO

## STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 02 di

### SPAZIO AZIENDE – FEBBRAIO 2012

#### LE ULTIME NOVITÀ

<p><b>Colf e badanti: l'importo dei contributi per il 2012</b></p> <p>Circolare INPS n. 17 del 3 febbraio 2012</p>	<p>L'INPS, con la <b>Circolare n. 17 del 3 febbraio 2012</b>, ha reso noto l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2012 per i lavoratori domestici. Si ricorda che i contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare.</p>
<p><b>Doppia contribuzione per i soci – amministratori di Srl</b></p> <p>Sentenza Corte Costituzionale n. 15 del 26 gennaio 2012</p>	<p>La <b>Corte Costituzionale</b>, con la <b>Sentenza n. 15/2012</b>, ha chiarito che i soci di S.r.l. che rivestono anche la carica di amministratori delle stesse, devono versare una doppia contribuzione, rispettivamente alla gestione speciale commercianti e alla gestione separata INPS. La norma del DL n. 78/2010 (art. 12, co. 11) sull'interpretazione autentica dell'art. 1, co. 208, Legge n. 662/1996, non è costituzionalmente illegittima. Pertanto, il principio dell'"attività prevalente" per individuare la gestione ove destinare la contribuzione va applicato solo alle attività autonome interessate, ovvero quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, artigiani e coltivatori diretti, escludendo i rapporti con obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS. I soggetti che rivestono la qualità di socio e di amministratore di una S.r.l., dunque, rimangono esclusi e sono tenuti alla doppia contribuzione.</p>
<p><b>Sanzioni amministrative per il nuovo apprendistato</b></p> <p>Nota INAIL n. 434 del 23 gennaio 2012</p>	<p>L'INAIL, con la <b>Nota prot. n. 434 del 23 gennaio 2012</b>, fornisce chiarimenti circa le sanzioni amministrative collegate al Testo Unico dell'apprendistato, distinguendo tra gli inadempimenti formativi e l'inosservanza dei principi previsti dal D.Lgs n. 167/2011. In particolare, l'assenza della forma scritta o la mancata comunicazione al Centro per l'Impiego dell'assunzione comportano la sanzione amministrativa per "lavoro nero" e la conseguente impossibilità di regolarizzare il rapporto come "contratto di apprendistato". L'Istituto precisa, inoltre, di aver inviato formale richiesta al Ministero del Lavoro circa la possibilità di applicare il regime agevolato previsto dalla Legge n. 223/1991 ai premi INAIL, nel caso in cui il contratto di apprendistato sia instaurato con un lavoratore in mobilità per la qualificazione o riqualificazione professionale.</p>
<p><b>Nuovi chiarimenti sul modello DL 86/88 bis</b></p> <p>Messaggio INPS n. 966 del 17 gennaio 2012</p>	<p>L'INPS, con il <b>Messaggio n. 966 del 17 gennaio 2012</b>, comunica che dal 19 gennaio 2012 è disponibile una nuova versione della procedura DSWEB di liquidazione dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, per il calcolo dell'importo dell'indennità stessa mediante i dati prelevati dal flusso UniEmens. Ciò permette il superamento definitivo della richiesta all'assicurato del modello DL 86/88 bis, qualora l'azienda abbia compilato correttamente la sezione delle giornate di effettivo lavoro nell'UniEmens.</p>
<p><b>Permesso di soggiorno con il modello UniLav</b></p> <p>Circolare Ministero dell'Interno n. 113 dell'11 gennaio 2012</p>	<p>Il Ministero dell'Interno, con la <b>Circolare n. 113 dell'11 gennaio 2012</b>, trasmette la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza concernente le modifiche apportate al modello per le comunicazioni obbligatorie di assunzione dei lavoratori stranieri (UniLav). Per il rilascio del permesso di soggiorno verrà richiesta copia del Modello UniLav e non più copia del Modello Q, essendo assolto con l'invio del primo modello l'obbligo, per il datore di lavoro, di accollarsi le spese per il ritorno del lavoratore straniero e per la sistemazione alloggiativa (indicati nel Mod. Q fino ad oggi utilizzato).</p>

## COMMENTI

Il Ministero del Lavoro, nell'**Interpello n. 48 del 28 dicembre 2011**, fornisce chiarimenti in merito agli effetti conseguenti all'utilizzo della CIG in deroga in rapporto all'eventuale attivazione di altre e diverse forme di ammortizzatori sociali.

### IL QUESITO

La Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria ha effettuato richiesta di interpello in merito alla possibilità di:

- fruire della CIGS al termine di un periodo di godimento di CIG in deroga alla Legge n. 223/1991, e se in tal caso sia necessaria la sussistenza del requisito occupazionale previsto dall'art. 1, Legge n. 223/1991;
- ricorrere alla CIG in deroga quale periodo "ponte" tra l'avvicendamento di due distinti periodi di fruizione di CIGS;
- fruire di ammortizzatori sociali in deroga nell'ipotesi in cui l'azienda, sottoposta a procedure concorsuali, abbia già fruito di un periodo di CIGS concesso ai sensi dell'art. 3, Legge n. 223/1991, al fine di fronteggiare il protrarsi della situazione di dissesto economico-finanziario;
- ricorrere alla procedura di mobilità di cui all'articolo 4, comma 1, Legge n. 223/1991, durante un periodo di fruizione di trattamenti integrativi di cassa in deroga.

### IL PARERE DEL MINISTERO

In via preliminare il Ministero del Lavoro ricorda che:

- l'intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione con riferimento alle imprese che occupino **mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente** la data di richiesta dell'intervento di CIGS (articolo 1, comma 1, Legge n. 223/1991),
- salvo le particolari ipotesi contemplate dalla legislazione di settore e da specifici decreti ministeriali.

Nel computo, ai fini del calcolo dei requisiti occupazionali, sono ricompresi anche gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori a domicilio, nonché i lavoratori con contratto di inserimento, tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, tali tipologie di contratti sono escluse dall'intervento della CIGS.

Si ritiene opportuno sottolineare che il Ministero del Lavoro annovera tra i lavoratori computabili ai fini dell'accesso alla CIGS, per la prima volta, anche i lavoratori con contratto d'inserimento.

In risposta al primo quesito il Ministero, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, chiarisce che:

*"... il requisito occupazionale, stabilito dalla disposizione normativa, costituisce presupposto indefettibile ai fini della presentazione della domanda per CIGS, anche se l'azienda abbia già goduto di un precedente periodo di CIG in deroga."*

È pertanto ammissibile la fruizione dell'intervento della cassa integrazione straordinaria dopo aver goduto di un precedente periodo di CIG in deroga, purché sussistano i requisiti previsti dalla norma.

### **CIG in deroga quale periodo “ponte”**

Il Ministero ritiene ammissibile anche l'eventualità di poter fruire di un periodo “ponte” di cassa in deroga tra un primo intervento di CIGS e uno successivo, purché sussistano i presupposti di accesso al trattamento di CIGS stabiliti dall'articolo 1, Legge n. 223/1991.

Pertanto, in presenza di una delle causali elencate dalla predetta norma, quali:

- ristrutturazione,
- riorganizzazione,
- conversione aziendale,
- crisi aziendali, ecc.

è ammissibile che un'azienda, terminato un periodo di integrazione salariale straordinaria, possa presentare, compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge:

- richiesta di cassa in deroga, anche senza soluzione di continuità, nonché
- avanzare una successiva domanda per CIGS.

Al riguardo l'articolo 1 comma 5, L. n. 223/1991, prevede:

*“... la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.”*

Il nuovo ricorso alla CIGS, anche in presenza della stessa causale, è dunque subordinato al rispetto rigoroso del predetto termine.

### **Aziende sottoposte a procedure concorsuali**

L'articolo 3 della Legge n. 223/1991 definisce le modalità di concessione del **trattamento straordinario di integrazione salariale** in presenza di **procedure concorsuali**. Interessati a tale forma di ammortizzatore sociale (concessa con decreto del Ministero del Lavoro) sono i lavoratori di aziende, rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS nei casi di:

*“... dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni.”*

La normativa di riferimento per quanto concerne gli **ammortizzatori sociali in deroga** alla Legge n. 223/1991 è costituita:

- dall'articolo 2, comma 36, della Legge n. 203/2008;
- dall'articolo 19 Legge n. 2/2009, di conversione del DL n. 185/2008 e
- dall'articolo 7-ter della Legge n. 33/2009.

I predetti interventi legislativi sono stati voluti al fine di ampliare la platea dei destinatari aventi diritto agli ammortizzatori sociali e sono erogati:

- nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente;
- alle categorie di lavoratori subordinati normalmente esclusi dal campo di applicazione delle misure di sostegno del reddito a causa
  - della tipologia di contratto di lavoro (ad esempio apprendisti),
  - dell'appartenenza settoriale dell'azienda di cui sono dipendenti o della dimensione aziendale (ad esempio aziende del commercio con meno di 50 dipendenti).

Al riguardo il Ministero ricorda che l'articolo 1, comma 30, Legge n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) nel disporre l'usuale **proroga** dei **provvedimenti** di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente per l'anno 2011:

- non contempla alcuna specifica causale di intervento per l'erogazione di ammortizzatori sociali in deroga;
- richiede la stipulazione di accordi governativi.

Infatti, tale norma prevedeva che il Ministro del lavoro potesse disporre, nel 2011, derogando alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori ai 12 mesi, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e aree regionali.

Inoltre, l'Intesa Stato Regioni 2011-2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive stabilisce al punto 14), lettera d):

*"... che per le imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali qualora si valuti indispensabile il ricorso alla CIG in deroga, la richiesta dovrà essere accompagnata, ove possibile, da piani di gestione delle eccedenze che pongono particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso le altre imprese del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze".*

Fatte queste premesse il Ministero del Lavoro chiarisce che, in caso di azienda sottoposta a procedure concorsuali che abbia già fruito di un periodo di CIGS concesso ai sensi dell'articolo 3, Legge n. 223/1991, è **ammissibile** la **richiesta** di successivi interventi degli ammortizzatori in deroga:

- anche in assenza dei presupposti previsti dal comma 2 del predetto articolo 3 (fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione);
- sempreché sussistano i requisiti previsti dalle norme in materia di ammortizzatori sociali in deroga.

### **Ricorso alla procedura di mobilità in presenza di CIG in deroga**

L'articolo 4, comma 1, Legge n. 223/1991, consente l'avviamento della procedura di mobilità alle imprese che, ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale, ritenendo nel corso del relativo "programma" di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i dipendenti sospesi, intendano risolvere il rapporto di lavoro con tutti i lavoratori o parte di essi.

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'ultimo quesito, ritiene **ammissibile** il ricorso alla procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 4, Legge n. 223/1991 durante un periodo di fruizione di trattamenti integrativi di cassa in deroga. Infatti, la facoltà dell'azienda di avviare tale tipologia di procedura di mobilità si basa sul fatto che:

- l'azienda è stata ammessa al trattamento di cui alla CIGS ai sensi dell'articolo 1, Legge n. 223/1991;
- nel corso di attuazione del programma ritenga di non riuscire a reimpiegare tutti i lavoratori sospesi e di non poter utilizzare strumenti alternativi.

Infine, il Ministero conclude affermando che:

*"Sebbene il dettato normativo di cui sopra non sembrerebbe lasciare ampi margini, si ritiene che, in linea generale, non sia preclusa ad un'impresa in CIG in deroga la possibilità di avviare azioni di gestione non traumatica degli esuberi strutturali, tenendo comunque in considerazione quanto disposto dagli artt. 4 e 24, L. n. 223/1991."*

## GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2012

### MERCOLEDÌ 15

#### **Collocamento obbligatorio**

Ultimo giorno utile per l'invio al Servizio competente del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie (art. 2, DM 22 novembre 1999).

### GIOVEDÌ 16

#### **Ritenute IRPEF mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **gennaio 2012**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### **Contributi INPS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2012**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### **Contributi INPS mensili Gestione separata**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **gennaio 2012** a collaboratori coordinati e continuativi.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### **Contributi ENPALS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2012**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### **Contributi INPGI mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2012**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".*

#### **Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate **dell'anno 2011**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

**Autoliquidazione INAIL**

Ultimo giorno per effettuare il versamento all'INAIL dei premi dovuti a titolo di **regolazione 2011 e rata anticipata 2012**, ovvero della prima rata per coloro che si avvalgono della possibilità di pagare in maniera dilazionata. Presentazione esclusivamente in via telematica.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

<b>LUNEDÌ 27</b>
------------------

**ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata**

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **gennaio 2012**, a favore dei lavoratori dello spettacolo. *Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.*

<b>MARTEDÌ 28</b>
-------------------

**Consegna Modello CUD 2012**

Ultimo giorno utile per la consegna a ciascun percipiente di reddito di lavoro dipendente o assimilato della certificazione dei compensi corrisposti nel **periodo d'imposta 2011**.

<b>MERCOLEDÌ 29</b>
---------------------

**Invio telematico del Flusso UNIEMENS**

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **gennaio 2012**.

*Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.*

**Contributo FASI**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **gennaio – marzo 2012**.

**Riduzione del tasso medio INAIL**

Ultimo giorno utile per la presentazione all'INAIL della domanda di riduzione del tasso medio dei premi per prevenzione (art. 24 DM 12 dicembre 2000).

**Stampa libro unico**

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **gennaio 2012**.

<b>FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012</b>
--

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■